



FIPAV - Commissione Tesseramento Atleti

Sezione Distaccata Campania-Puglia-Basilicata-Molise-Calabria

Sede: C/O Centro Federale FIPAV Campania - Viale M. Serao - Loc. Caravita
CAP 80040 - Cercola (NA)

Corrispondenza: C/O FIPAV - Comitato Regionale Campania - Casella Postale N° 502
Ufficio Postale Napoli 83 - CAP 80133 - Napoli

Telefono: 081.561.70.67 - Fax: 081.214.17.02 - e-mail: cta.campania@federvolley.it

C/C Postale: N. 22625800 - intestato a Federazione Italiana Pallavolo Comitato Regionale Campania

Ricorso dell'atleta Fiamingo Stefania per lo scioglimento coattivo del vincolo dalla ASD Volley Libertas Locri,

La Commissione Tesseramento Atleti – Sez. Dist. Campania-Basilicata-Molise-Puglia-Calabria

- | | |
|----------------------------|---------------------|
| • Avv. Augusto Mattiello | Presidente |
| • Avv. Mariano Tonino | Componente Relatore |
| • Avv. Ennio De Vita | Componente |
| • Avv. Adolfo Mutarelli | Assistente |
| • Sig. Pellegrino Nunziata | Segretario |

Letti gli atti di causa, esaminata la documentazione prodotta all'esito dell'istruttoria, contumace la ricorrente Fiamingo Stefania che ha comunicato la propria assenza all'udienza per impegni personali precedenti, la società non costituitasi,

OSSERVA

L'atleta con ricorso regolarmente notificato alla società e depositato nei termini alla Commissione, chiedeva lo scioglimento del vincolo dall'associato ASD Volley Libertas Locri per la rinuncia e mancata iscrizione della stessa al campionato regionale di serie C per la stagione 2012/13, seppur avente diritto. Tale rinuncia configura motivo di scioglimento del vincolo ai sensi dell'art. 34 comma 3 lett. B del R.A.T..

La società non si costituiva.

Valutando le argomentazioni addotte dall'atleta questa Commissione ritiene che sussistano i motivi di scioglimento del vincolo con addebito della responsabilità a carico del sodalizio in quanto ai sensi e per gli effetti dell'art.34 comma 3 lettera b del R.A.T. "l'atleta, qualora la Società di appartenenza avente diritto non si iscriva al campionato di pertinenza, può attivare la procedura prevista per lo scioglimento del vincolo per giusta causa"; poiché risulta provato che il sodalizio per l'annata 2012/2013, pur avendone diritto, non risulta iscritto al campionato regionale di serie C, il ricorso può essere accolto con addebito di responsabilità alla società sportiva ai sensi del citato art. 35 comma 3 lettera b del R.A.T.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso dell'atleta Fiamingo Stefania dalla società ASD Volley Libertas Locri, dichiara lo scioglimento del vincolo, per giusta causa imputabile al sodalizio, ai sensi dell'art.35 comma 3 lettera b del R.A.T.

Dispone infine la restituzione della tassa ricorso versata dalla ricorrente.

AFFISSIONE ALBO E DEPOSITO SENTENZA E MOTIVAZIONE 14 gennaio 2013

*F.to Il Presidente CTA sez. distaccata
Campania-Puglia-Basilicata-Molise-Calabria*

Avv. Augusto Mattiello